



RUGGERO SICILIANO

***La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non determina la fondatezza dell'opposizione ed il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere con applicazione del principio della soccombenza virtuale***

Corte di Cassazione, 17 gennaio 2020, n. 10005; Presidente Frasca, Relatore Tatangelo

La sentenza della Suprema Corte che si annota è meritevole di approfondimento perché tratta temi rilevanti sia sul piano teorico che su quello pratico. In particolar modo, l'aspetto che offre spunti d'interesse è il rapporto sussistente tra l'applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale<sup>1</sup> nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere ed il titolo esecutivo, soggetto a possibile caducazione durante la fase delle opposizioni.

Nel caso di specie l'intimato ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto di precetto notificatogli. Il tribunale ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.

L'opponente ha appellato la sentenza di primo grado, tuttavia la corte di appello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, alla luce del venir meno del titolo esecutivo, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La decisione della corte di appello è stata successivamente cassata con rinvio dalla corte di cassazione. All'esito del giudizio di rinvio, la corte territoriale ha confermato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere condannando nuovamente l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore dell'appellato.

L'intimato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la corte di appello, dopo aver affermato l'infondatezza dei motivi a sostegno dell'opposizione, abbia applicato erroneamente il principio della soccombenza virtuale. Ad avviso del ricorrente la corte di appello non ha valorizzato la circostanza data dalla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo che, a suo dire, avrebbe condotto automaticamente ad una pronuncia di accoglimento dell'opposizione.

La corte di cassazione rigetta il ricorso ritenendolo manifestamente infondato.

Secondo i giudici di legittimità, la corte di appello ha applicato correttamente il principio della soccombenza virtuale poiché ha effettuato una valutazione sulla fondatezza dei motivi di opposizione mediante un giudizio prognostico sull'an della domanda e non ha circoscritto la sua attività ad una mera constatazione dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo.

La corte di cassazione ritiene che la decisione della corte di appello sia pienamente conforme all'indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità<sup>2</sup> secondo cui «*in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione ed il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale*».

La Suprema Corte precisa, inoltre, che sostenere la tesi dell'automatico accoglimento dell'opposizione a fronte della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo contrasti con il generale principio della domanda che nelle opposizioni è inscindibilmente connesso sia alla tipizzazione dei motivi legittimanti la loro proposizione sia alla delimitazione dell'oggetto delle stesse opposizioni ai motivi concretamente proposti.

<sup>1</sup> Sulla cessazione della materia del contendere v., per tutti, SASSANI, *Cessazione della materia del contendere (1 Diritto processuale civile)*, in *Enc. giur.*, VI, 1988, Roma, 4; PANZAROLA, *Cessazione della materia del contendere (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, VI agg., 2002, Milano, 234; PICARDI, *Appunti di diritto processuale civile*, 2003, Milano, 95; CARNELUTTI, *Causalità e soccombenza in tema di condanna alle spese*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, 242; sulle spese giudiziali v., CHIOVENDA, *La condanna alle spese giudiziali*, 1935, Roma; SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, 1998, Milano; CORDOPATRI, *Spese giudiziali (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XLII, 1990, Milano, 331; VECCHIONE R., *Spese giudiziali (dir. proc. civ.)*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, 1970, Torino, 1120.

<sup>2</sup> Cfr. recenti Cass. 29 novembre 2018, n. 30857; Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955; Cass. 9 marzo 2017, n. 6016.



In un'ottica di affermazione di un ruolo nomofilattico, la corte di cassazione chiarisce ancora alcuni corollari del principio di diritto enunciato affermando che l'onere delle spese è sorretto dal principio di causalità.

Il rilievo d'ufficio della caducazione del titolo esecutivo costituisce, secondo la corte, un'eventualità, sebbene esterna ai motivi, propria del giudizio *ex art. 615 c.p.c.* e, pertanto, soltanto rispetto ai medesimi motivi cristallizzatisi con l'opposizione può conseguire la cessazione della materia del contendere. In base a questi rilievi, ad avviso della Suprema Corte, non vi è ragione di discostarsi dal principio della soccombenza virtuale, afferente alla regolazione delle spese nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, che costituisce declinazione di quello di causalità.

La logica sottesa all'orientamento giurisprudenziale di legittimità assunto a parametro di riferimento dalla corte nel caso di specie è, pertanto, quella di evitare verosimili utilizzi strumentali dell'opposizione che potrebbero determinare, nelle ipotesi di caducazione del titolo, una distribuzione delle spese di lite affidata al caso e non al principio di causalità.

Dal quadro delineato la corte trae motivo di rigettare il ricorso affermando che questo non contiene argomentazioni tali da indurla, ai sensi dell'art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c., a rivedere l'indirizzo giurisprudenziale consolidato richiamato.

Nonostante il provvedimento in epigrafe palesi un intento marcatamente nomofilattico nel tracciare nel caso di specie i confini dell'operatività del principio della soccombenza virtuale, non si può che concordare con la Suprema Corte nel ritenere che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in pendenza di opposizione all'esecuzione rappresenti un'eventualità indipendente rispetto ai motivi che sorreggono la domanda, la cui fondatezza deve essere comunque valutata dal giudice.



**Corte di Cassazione del 17 gennaio 2020, n. 1005**

**Titolo esecutivo - Caducazione del titolo - Opposizioni - Opposizione all'esecuzione - Cessazione materia del contendere - Spese del giudizio - Soccombenza virtuale - Principio**

*In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicchè, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18656 del ruolo generale dell'anno

2018, proposto da:

G.L. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall'avvocato Donato Agresta (C.F.: GRS DNT 39D27 G482A)

– ricorrente –

nei confronti di:

D.C.L. (C.F.: (OMISSIS))



– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L'Aquila

n. 2354/2017, pubblicata in data 16 dicembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 25 settembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

G.L. ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento notificatogli da D.C.L.. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pescara, con condanna dell'opponente alle spese del giudizio.

La Corte di Appello di L'Aquila, poichè nelle more era venuto meno il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato il G. anche al pagamento delle spese del grado.

La predetta sentenza è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22748 del 03/11/2011).

All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di L'Aquila, confermata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ha nuovamente condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato.

Ricorre il G., sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimato.

E' stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E' stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:



1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia "Violazione degli artt. 91,99,100,113,474480 e 615 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)".

Il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente applicato il principio della soccombenza virtuale, affermando la (virtuale) infondatezza dei motivi posti a base della sua opposizione, senza considerare che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo comportava da sola la sua posizione di parte virtualmente vittoriosa, anche a prescindere dalla fondatezza dei suddetti motivi di opposizione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La decisione impugnata, nella parte in cui, confermata la cessazione della materia del contendere sull'opposizione proposta dal G., ha provveduto a liquidare le spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale, valutando a tal fine la fondatezza dei motivi di opposizione e non limitandosi a prendere atto dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo, è infatti del tutto conforme ai principi di diritto sanciti in proposito da questa Corte, con pronunzie di espresso valore nomofilattico, emesse all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. "progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), precisamente nelle sentenze n. 30857 del 29/11/2018, Rv. 652283 – 01 e n. 31955 del 11/12/2018, Rv. 652284 – 01, secondo cui "in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicchè, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale".

In tali arresti (richiamandosi anche il precedente costituito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6016 del 09/03/2017, Rv. 643403 01), nell'ambito di una chiarissima presa di posizione nel senso appena indicato (che ha espressamente inteso definitivamente superare quanto affermato in precedenti decisioni della medesima sezione, quali Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017, Rv. 645366 – 02 e Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 13/03/2012, Rv. 621627 – 01) sono altresì contenute le seguenti precisazioni:

"l'affermazione secondo la quale la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione, benchè sia intervenuta per motivi del tutto autonomi e diversi dai quelli rispetto ai quali fosse stata proposta originariamente l'opposizione, porti all'accoglimento nel merito della opposizione, contrasta, ingiustificatamente, con il generale principio della domanda, che nelle opposizioni esecutive, ed agli atti esecutivi in particolare, riceve una ulteriore cristallizzazione in virtù della individuata tipologia dei motivi legittimanti la proposizione di ciascuna categoria di opposizione e della delimitazione dell'oggetto della opposizione all'esame dei motivi concretamente proposti";

"a) l'onere delle spese è sorretto dal principio di causalità rispetto alla domanda svolta e non a fatti esterni, sebbene connessi, che ne inibiscano la compiuta delibazione;

b) il rilievo d'ufficio della caducazione sopravvenuta del titolo, in questa chiave ricostruttiva, è un'eventualità propria del giudizio in parola, ma esterna ai motivi, che nelle opposizioni esecutive sono vincolanti;



- c) ne consegue, rispetto ai motivi cristallizzati con l'opposizione, la cessazione della correlativa materia del contendere;
- d) non vi è ragione per discostarsi dal principio generale della soccombenza virtuale, afferente alla regolazione delle spese nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, che costituisce declinazione di quello di causalità quale sopra richiamato;
- e) diversamente, la redistribuzione dei costi della lite sarebbe innervata irrazionalmente dalla casualità, determinata, cioè, dalla tempistica della caducazione del titolo, e s'incentiverebbe un possibile utilizzo strumentale dell'opposizione".

Il ricorso non contiene argomentazioni tali da indurre a rivedere tale indirizzo, al quale va senz'altro data piena continuità (senza che possa assumere rilievo in senso contrario una isolata recente decisione di altra sezione, che pare ribadire ancora il contrario orientamento, ormai superato, senza peraltro farsi in nessun modo carico delle argomentazioni alla base del più recente indirizzo: cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 09/08/2019, che non risulta ad oggi massimata).

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020